



## Comunicato per i media specializzati

Data 05.07.2018

---

# Detenzione di animali selvatici: da settembre è necessario adeguare in maniera definitiva i parchi

**Il 1° settembre 2018 scade il termine transitorio di dieci anni per l'adeguamento ai nuovi requisiti dei parchi per diverse specie di animali selvatici. Sono interessati sia gli animali da zoo sia alcuni animali detenuti da privati. Le relative disposizioni sono contenute nell'ordinanza sulla protezione degli animali.**

Entro il 1° settembre 2018 dovranno essere adeguati i parchi per diverse specie animali. I detentori di animali hanno avuto dieci anni di tempo per adeguare i loro parchi alle disposizioni legali vigenti. Le prescrizioni di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali si applicano a tutte le aziende detentrici di animali, ovvero anche a quelle che detenevano animali già prima del 2008. Si tratta ad esempio di certi tipi di tartaruga, dei serpenti velenosi o alcuni camaleonti.

### Disposizioni di legge

Nel 2008 per un gran numero di specie animali selvatiche elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono stati prescritti parchi di dimensioni nettamente più grandi rispetto al passato. Per poter effettuare i necessari adeguamenti edili, è stato concesso un lungo periodo transitorio.

I parchi interessati sono quelli destinati a specie animali che vivono soprattutto o esclusivamente negli zoo, come ad esempio le lontre. Le prescrizioni riguardano però anche parchi di specie tenute spesso da privati. Ad esempio, secondo le prescrizioni attuali le voliere per pappagalli di grossa taglia devono essere tre volte superiori rispetto alle dimensioni previste prima del 2008.

In Svizzera per la detenzione di un gran numero di specie animali selvatiche deve essere richiesta un'autorizzazione. Per quest'ultima e per la verifica delle detenzioni di animali sono competenti gli uffici veterinari cantonali. Nell'ambito dei controlli cantonali ufficiali, ai detentori con animali soggetti ad autorizzazione è stata fatta presente con sufficiente anticipo la scadenza del termine transitorio.

## **Ulteriori informazioni sulla detenzione di animali selvatici**

Le attuali disposizioni relative alla detenzione di animali selvatici sono contenute nell'allegato 2 dell'[ordinanza sulla protezione degli animali](#).

Sul [sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria \(USAV\)](#) sono consultabili informazioni approfondite sulla detenzione di singoli animali da compagnia e selvatici.

### **Per ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria (USAV)  
Servizio stampa  
Tel. 058 463 78 98  
[media@blv.admin.ch](mailto:media@blv.admin.ch)

### **Dipartimento responsabile:**

Dipartimento federale dell'interno DFI